

Comunicazione

Attivazione funzionale della prima fase del progetto AES

Generalità

Il progetto AES (Automated Export System), sul modello del progetto NCTS (New Computerized Transit System), attualmente operativo in tutti gli Stati membri ed EFTA, consentirà il tracciamento elettronico ed il controllo automatizzato delle operazioni di esportazione in ambito comunitario.

L'Area Centrale Gestione Tributi e rapporto con gli utenti, con **nota prot. n. 1434 del 3 maggio 2007**, pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia, ha illustrato le principali novità di carattere normativo introdotte **dai Regolamenti (CE) n. 648/2005 e n. 1875/2006** che costituiscono la base giuridica del progetto AES e che hanno modificato rispettivamente il Codice doganale comunitario - Reg. (CEE) n. 2913/1992 – e le relative Disposizioni di applicazione – Reg. (CEE) n. 2454/1993.

Il progetto in parola è suddiviso in due fasi funzionali: la prima, indicata come “prima fase ECS” (Export Control System), prevede **l'informatizzazione della comunicazione del “visto uscire”** mentre la seconda, denominata “seconda fase ECS”, introduce **l'obbligatorietà della comunicazione dei dati “sicurezza” e l'obbligatorietà dell'invio telematico della dichiarazione doganale di esportazione** sia in procedura ordinaria di accertamento che in procedura domiciliata /semplificata.

In particolare il citato regolamento n. 1875/2006 fissa rispettivamente al 1° luglio 2007 e al 1° luglio 2009 le date a decorrere dalle quali gli Stati Membri devono obbligatoriamente procedere all'attivazione funzionale, rispettivamente della prima e della seconda fase del progetto.

Il Piano di Progetto, elaborato a livello nazionale e inviato ai servizi tecnici della Commissione europea è in linea con le predette scadenze. **Le applicazioni relative alle funzionalità della prima fase saranno disponibili in ambiente di addestramento del servizio telematico a decorrere dal 22 maggio p.v..**

Esportazioni in procedura ordinaria di accertamento

Cosa cambia per gli operatori economici

Nelle more dell'emanazione delle istruzioni di dettaglio che verranno impartite prima dell'avvio delle procedure in parola, si ritiene opportuno **anticipare le principali novità di carattere tecnico-informatico che verranno introdotte**, allo scopo di consentire agli operatori di adeguare per tempo i propri sistemi.

L'accesso al sistema AES ed ai benefici connessi alla comunicazione elettronica del visto uscire, sarà disponibile per le dichiarazioni di esportazione effettuate in procedura ordinaria di accertamento presentate secondo le seguenti modalità:

- a) dichiarazione cartacea, acquisita sul sistema AIDA a cura dell'ufficio doganale;
- b) mediante dichiarazione cartacea, accompagnata dai dati della dichiarazione su supporto magnetico / ottico, secondo il tracciato applicativo previsto nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: [“Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati”](#) **relativo al messaggio B3**, opportunamente modificato per consentire il trattamento anche delle dichiarazioni di sola esportazione, oltre che delle dichiarazioni di esportazione abbinata al transito e di transito;
- c) mediante l'invio di una dichiarazione telematica, firmata digitalmente, redatta secondo le specifiche previste nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: [“Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati”](#) **relative al messaggio B3**, opportunamente modificato per consentire il trattamento anche delle dichiarazioni di sola esportazione, oltre che delle dichiarazioni di esportazione abbinata al transito e di transito.

Si avvisano gli operatori economici che l'utilizzo del **msg. B2 per l'invio dei dati delle dichiarazioni di esportazione non sarà più consentito a decorrere dal 1° luglio 2007.**

Si rammenta che la presentazione delle dichiarazioni di esportazione abbinata al transito e di solo transito è consentita secondo le modalità di cui ai precedenti punti a) e b) nei soli casi di

interruzione del sistema informatico della dogana o dell'obbligato principale, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 837/2005.

Nei casi di cui ai precedenti punti a) e b) il dichiarante dovrà presentare la dichiarazione redatta sul formulario DAU compilando il solo esemplare 1 (se ricorre il caso andranno compilati anche gli esemplari 3a e 3b). Nel caso di cui al precedente punto c) dovranno essere presentati, se ricorre il caso, i soli esemplari 3a e 3b.

In tutti e tre i casi citati, l'ufficio doganale provvederà alla stampa dal sistema AIDA del DAE (Documento di Accompagnamento all'Esportazione) e se ricorre il caso, dell'Elenco degli articoli, previsti negli allegati IV e V del Reg. (CE) n. 1875/2006 che scorteranno le merci in sostituzione della copia 3 del DAU.

Per le esportazioni effettuate in ambito AES l'apposizione del visto uscire sulla copia 3 del DAU viene sostituita dall'invio di un apposito messaggio dall'ufficio di uscita all'ufficio di esportazione.

Si precisa che le dichiarazioni di **esportazione abbinata a transito non saranno gestite in ambito AES** (in quanto l'operazione di esportazione si considera conclusa con l'appuramento del regime del transito) ma in ambito NCTS.

In ogni caso gli operatori economici potranno accedere per via elettronica alle informazioni relative al visto uscire, secondo quanto di seguito riportato.

Nel caso di dichiarazioni presentate secondo le modalità di cui ai precedenti punti a) e b) l'esportatore potrà consultare le informazioni relative al visto uscire ed all'eventuale esito del controllo effettuato dall'ufficio di uscita, **interrogando il numero di MRN (Movement Reference Number) attribuito all'operazione all'atto della registrazione e comunicatogli dall'ufficio doganale, sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane.**

Per le operazioni effettuate mediante l'invio di una dichiarazione telematica, secondo quanto indicato al precedente punto c), oltre all'interrogazione via Web, **l'utente riceverà direttamente, tramite il sistema telematico il messaggio IVISTO contenente i dati relativi all'uscita delle**

merci. Il tracciato di tale messaggio sarà pubblicato entro la data prevista per l'avvio della sperimentazione in ambiente di addestramento.

Le informazioni relative al visto uscire "elettronico", relativo alle esportazioni effettuate in ambito AES verranno inoltre rese disponibili direttamente a cura dell'Agenzia ai diversi organi istituzionali preposti all'effettuazione di controlli presso gli operatori,

Esportazioni in procedura domiciliata di accertamento

Cosa cambia per gli operatori economici

L'accesso al sistema AES ed ai benefici connessi alla comunicazione elettronica del visto uscire, sarà disponibile per le dichiarazioni di esportazione effettuate in procedura domiciliata di accertamento presentate mediante l'invio di una dichiarazione telematica secondo quanto stabilito con la Circolare n. 18/D del 24 marzo 2004 e redatta secondo il tracciato applicativo previsto nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: ["Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati"](#) relativo al messaggio UX.

Le operazioni di esportazione in procedura domiciliata effettuate mediante l'invio del preavviso e della successiva dichiarazione complementare, quest'ultima acquisita nel sistema informatico mediante la registrazione di un messaggio B9, non saranno gestite in ambito AES. Tale modalità di presentazione delle dichiarazioni sarà consentita sino al 30 giugno 2009, come peraltro argomentato nella già citata nota prot. n. 1434 del 3 maggio 2007.

L'utente telematico, dopo aver ricevuto la comunicazione dello svincolo della dichiarazione, in luogo della stampa dell'esemplare 3 del DAU, dovrà procedere alla produzione e alla stampa del DAE e se ricorre il caso, dell'Elenco degli articoli, secondo le indicazioni contenute rispettivamente negli allegati IV e V del Reg. (CE) n. 1875/2006, sulla base dei dati della dichiarazione di esportazione e dei dati ricevuti in risposta dal sistema.

Analogamente a quanto indicato per la procedura ordinaria anche le dichiarazioni di esportazione abbinata a transito in procedura domiciliata non saranno gestite in ambito AES (in quanto

l'operazione di esportazione si considera conclusa con l'appuramento del regime del transito) ma in ambito NCTS.

Gli operatori economici **riceveranno direttamente, tramite il sistema telematico, il messaggio IVISTO contenente i dati relativi all'uscita delle merci. Il tracciato di tale messaggio sarà pubblicato entro la data prevista per l'avvio della sperimentazione in ambiente di addestramento.**

Sarà inoltre possibile **accedere alle informazioni relative al visto uscire, interrogando sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane il numero di MRN (Movement Reference Number) attribuito all'operazione.**

Modifiche ai tracciati dei messaggi B3 e UX

Allo scopo di facilitare l'adeguamento dei sistemi informatici da parte degli operatori, **si riepilogano le principali novità introdotte nei tracciati dei messaggi B3 ed UX** per l'avvio della prima fase ECS. La versione completa ed aggiornata dei tracciati e delle relative regole e condizioni è disponibile sulla Home page del Servizio Telematico doganale.

Il messaggio "B3", come accennato in precedenza, **consentirà di acquisire anche le dichiarazioni di esportazione**, oltre alle dichiarazioni di esportazione abbinata a transito e di transito, in procedura ordinaria di accertamento.

Nei messaggi B3 ed UX le dichiarazioni di esportazione e di esportazione abbinata a transito di prodotti agricoli con restituzione **dovranno riportare gli estremi del documento di controllo T5 soltanto nel primo articolo** (si rammenta che il codice di tale documento è "N823").

Per le operazioni di sola esportazione, nel campo "tipo spedizione" del messaggio "UX" saranno accettati anche i seguenti valori: BCTR, CIM, TIEX, T2SM, T2L, T2LF.

Il campo 29 "ufficio di uscita", presente in entrambi i messaggi "UX" e "B3", dovrà essere compilato nel seguente modo:

- il primo sottocampo, di 2 caratteri, dovrà essere valorizzato con il codice ISO-alpha2 del Paese comunitario dell'ufficio di uscita;
- il secondo sottocampo, di 6 caratteri, potrà contenere, in alternativa:
 - il codice dell'ufficio di uscita dal territorio comunitario; tale codice è censito nella Customs Office List con il ruolo 'EXT'. Si precisa che la COL è consultabile al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/it/csrdquer.htm ;
 - il codice dell'ufficio di esportazione nel caso di operazione di esportazione effettuata con contratto unico di trasporto;
- il terzo sottocampo, non obbligatorio, se compilato deve contenere la denominazione dell'ufficio di uscita.

Le dichiarazioni di esportazione abbinata a transito, inviate con i messaggi B3 o UX, dovranno **necessariamente soddisfare la seguente regola:**

se l'ufficio di destinazione del transito, indicato nella casella 53, è situato in un Paese comunitario, esso dovrà coincidere con l'ufficio di uscita, indicato nella casella 29; se, invece, è situato in un Paese EFTA ("CH", "NO", "IS", "LI" e "SJ"), esso dovrà essere necessariamente diverso dall'ufficio di uscita.

Qualora l'ufficio di destinazione del transito e l'ufficio di uscita dell'esportazione siano entrambi comunitari e non siano coincidenti, è necessario presentare due distinte dichiarazioni, una per il regime di esportazione, l'altra per quello di transito.

In analogia a quanto già accade per le dichiarazioni di esportazione abbinata a transito e di transito, anche per le dichiarazioni di esportazione semplice sarà possibile, per entrambi i messaggi UX e B3, **indicare per ciascun articolo** i seguenti dati:

- l'esportatore (casella 2 del DAU)
- il destinatario (casella 8 del DAU)
- il paese di esportazione (casella 15 del DAU)
- il paese di destinazione (casella 17 del DAU).

Le operazioni di esportazione, esportazione abbinata a transito e transito a “groupages” dovranno essere acquisite in AIDA senza ricorrere al messaggio di completamento “NE” ma utilizzando soltanto il messaggio “UX” o “B3”. A tal riguardo saranno applicate le seguenti regole di compilazione:

- la dichiarazione dovrà avere almeno due articoli;
- la casella 2 di “testata”, ovvero dei messaggi “B3” o “UX”, sarà valorizzata con tutti i dati del raggruppatore;
- i diversi esportatori, prima indicati nel messaggio di completamento “NE”, dovranno essere dichiarati nella casella 2 a livello di “articolo” ovvero dei messaggi “B31” o “UX1”;
- continueranno ad essere valide le attuali regole di compilazione dei record continuazione “B31” o “UX1”;
- il campo 44 del primo articolo non dovrà più contenere il C.F./P.IVA del raggruppatore;
- il codice “8” nel sottocampo “CF/PIVA” della casella 2 di “testata”, ovvero dei messaggi “B3” o “UX”, non sarà più ammesso;
- la stampa del DAE non dovrà riportare nella casella 2 le informazioni del raggruppatore.

Si evidenzia che le dichiarazioni con codice “9” nel sottocampo “CF/PIVA” nel campo 2 di “testata” continueranno a richiedere il completamento tramite il messaggio “NE”.

Analogamente a quanto accade per le operazioni di transito e di esportazione abbinata a transito, **il sistema AIDA assegnerà un MRN anche ad ogni dichiarazione di esportazione.**

A tal riguardo, si fa presente che la corrente codifica degli MRN sarà sostituita sia per le operazioni NCTS che AES, a decorrere dal 1° luglio 2007 da una nuova codifica, che avrà la seguente struttura :

- i caratteri 1 e 2 indicheranno le ultime due cifre dell'anno di registrazione della dichiarazione (es.: "06", "07", ...);
- i caratteri 3 e 4 indicheranno il codice iso-alpha2 del paese di registrazione della dichiarazione (es.: “IT”, “DE”, “ES”, ...);

- i caratteri da 5 a 7 indicheranno il codice dell'ufficio di registrazione della dichiarazione (es.: "QIK", "QIG", "QHR", ...);
- i caratteri 8 e 9 indicheranno il registro meccanografico di allibramento della dichiarazione (i valori possibili sono: "01", "02", "03", "08", "1T", "2T", "3T", "8T");
- i caratteri da 10 a 16 indicheranno il progressivo numerico di registrazione della dichiarazione;
- il carattere 17 sarà valorizzato con:
 - "T" per le operazioni di esportazione abbinata a transito e di transito;
 - "E" per le operazioni di esportazione;
- il carattere 18 è un "check digit" che viene determinato dal sistema in base alle regole di calcolo individuate dai servizi centrali della commissione europea;

Eventuali richieste di chiarimenti in merito alle modifiche apportate ai tracciati dovranno essere inviate via e-mail all'indirizzo: dogane.helpdesk.tracciati@agenziadogane.it .